Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1983, n. **16.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni.

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1983, n. **17.**

Miglioramenti ad alcuni trattamenti previdenziali integrativi.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1983, n. **18.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente « Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano ».

(6780)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 13 DEL 13 GENNAIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976-1991. — PARTE I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella OTTAVA estrazione eseguita il 10 novembre 1983; PARTE II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(6566)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 12 gennaio 1984, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Monte Zebio n. 19, presso lo studio dell'avv. prof. Guido Calvi.

(194)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. 767.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

lingua francese.

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

geografia economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. 768.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 35 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è inserito l'insegnamento di teoria degli elettroliti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. 769.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 113 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica: indirizzo applicativo, è inserito l'insegnamento di «teoria degli algoritmi e della calcolabilità».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1983, n. **770.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 153, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

psicobiologia;
psicologia sociale;
psicologia dell'età evolutiva;
angiologia medica;
diagnostica e chirurgia endoscopica;
chirurgia neonatale;
nefrologia pediatrica;
anatomia radiologica;
clinica otorinolaringoiatrica pediatrica;
fisiopatologia e terapia del dolore;
epidemiologia;
otoneuroradiologia;
fisiologia della nutrizione;
oncologia;
patologia cellulare;
biologia e patologia delle ultrastrutture;
igiene mentale;
metodologia biochimica;
biochimica comparata;
dietoterapia;
fisiopatologia e clinica dell'orbita.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1983, n. **771.**

Esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la N.I.C.S.M.A. (NATO Integrated Communications System Management Agency), modificativo dell'accordo del 21 aprile 1975 per l'istituzione di una agenzia della N.I.C.S.O. (NATO Integrated Communications System Organization), in Italia, denominata NICSMA, effettuato a Bruxelles il 3 e il 14 aprile 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 3 novembre 1983;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra l'Italia e la N.I.C.S.M.A. (NATO Integrated Communications System Management Agency), modificativo dell'accordo del 21 aprile 1975 per l'istituzione di un'agenzia della N.I.C.S.O. (NATO Integrated Communications System Organization), in Italia, denominata NICSMA Italia, effettuato a Bruxelles il 3 e il 14 aprile 1981.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1983

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — SPADOLINI — ALTISSIMO — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 gennaio 1984
Atti di Governo, registro n. 48, *foglio n.* 31

---

3 Avril 1981

Monsieur le Directeur Général,

En vertu des pleins pouvoirs qui m'ont été conférés par le Président de la République Italienne en date du 27 décembre 1980 pour la signature des modifications à l'Accord institutif de l'agence NICSMA-Italia signé à Bruxelles le 21 avril 1975, j'ai l'honneur de vous soumettre les dites modifications concordées entre les autorités italienne et les Représentants de l'agence lors de la réunion de Rome du 10 octobre 1980.

Les modifications à apporter au texte sont les suivantes:

« — élimination de paragraphe 2 du préhembule,

— modification de la dernière partie de l'article 1 comme suit: "fonctions administratives et celles connexes aux opérations douanière relatives à la réalisation des projets NICS",

— modification de la dernière partie de l'article 2 comme suit:

"...sur le plan tecnico-opérationnel se servira des structures militaires de l'Alliance Atlantique" ».

Je vous saurais grés si vous vouliez bien me communiquer votre adhésion: l'acte modifié pourra ainsi entrer en vigueur suivant les dispositions de l'article 5 de l'Accord.

Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma haute considération.

V. TORNETTA

Sir John ANDERSON
Directeur Général NICSMA
BRUXELLES

NICSMA/DG(81)28
Le 14 avril 1981

Son Excellence l'Ambassadeur Monsieur V. Tornetta
Représentant Permanent de l'Italie auprès du Conseil de l'Atlantique Nord
1110 BRUXELLES

Monsieur l'Ambassadeur,

Je vous remercie de votre lettre du 3 avril dernier par laquelle vous me soumettez les modifications coordonnées entre les Autorités Italiennes et les Représentants de l'Agence NICSMA lors de la réunion du 10 octobre 1980.

Après réexamen des changements à apporter au texte, j'ai le plaisir de vous informer que je marque mon accord avec les propositions de vos Autorités.

Je vous remercie de vos interventions en ce domaine et vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute considération.

Sir John ANDERSON

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1983.

Individuazione degli enti e degli organismi tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 21, quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha sostituito il primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 7 novembre 1983, con il quale sono stati rideterminati, ai sensi del secondo comma dell'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, gli enti e gli organismi anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Considerata la necessità di individuare, ai sensi del sopracitato art. 21, quarto comma, oltre gli enti pubblici richiamati in detto comma, tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica, a carattere nazionale e regionale, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, da ricomprendersi nella disciplina di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Ritenuto che l'individuazione degli enti ed organismi effettuata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 1983 risponde pienamente alle esigenze richiamate nel predetto quarto comma dell'art. 21, con la esclusione degli enti previsti nel primo comma dell'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Gli enti ed organismi elencati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 7 novembre 1983, con esclusione degli enti previsti nel primo comma dell'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LONGO

(185)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 dicembre 1983.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. I.C.E., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 27 novembre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.C.E. ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 27 novembre 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 27 novembre 1982;

Vista l'istanza del commissario, in data 11 novembre 1983, volta ad ottenere un'ulteriore proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere sfavorevole espresso dal comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI ad una proroga annuale emesso in data 30 novembre 1983;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per un periodo di un anno;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.C.E. è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 27 novembre 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(137)

DECRETO 2 dicembre 1983.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Ferriere e acciaierie di Udine - SAFAU, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 novembre 1981, con cui

è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ferriere e acciaierie di Udine - SAFAU ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 10 novembre 1983 volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 novembre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ferriere e acciaierie di Udine - SAFAU, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 28 novembre 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione *Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(138)

DECRETO 2 dicembre 1983.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Rossi sud e Prima manifattura veneta medica antisettica G. Pozzani, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 marzo 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cotonificio Rossi, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Rossi sud, quale società collegata alla S.p.a. Cotonificio Rossi, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 13 gennaio 1982 e 9 maggio 1983, con i quali è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Rossi sud, rispettivamente con scadenza 10 maggio 1983 e 10 novembre 1983;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° agosto 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Prima manifattura veneta medica antisettica G. Pozzani, quale società collegata alla S.p.a. Cotonificio Rossi, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 dicembre 1981 e 30 luglio 1983, con i quali è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Prima manifattura veneta medica antisettica G. Pozzani, rispettivamente a far data dal 1° agosto 1982 e 1° agosto 1983;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio di tutte le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purché la durata complessiva non risulti superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza del commissario in data 21 ottobre 1983 volta ad ottenere la fissazione del termine unico di cui sopra nei confronti delle S.p.a. Rossi sud e Prima manifattura veneta medica antisettica G. Pozzani, per le quali si ritiene opportuna la prosecuzione dell'esercizio;

Preso atto del parere sfavorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza;

Considerato che il provvedimento in oggetto non può trovare applicazione nei confronti delle S.p.a. Cotonificio Rossi a Manifattura di Travesio appartenenti al medesimo gruppo, in quanto le stesse non sono più operative;

Visto il parere favorevole emesso dal CIPI in data 30 novembre 1983;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per le S.p.a. Rossi sud e Prima manifattura veneta medica antisettica G. Pozzani, è prorogata fino al 31 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(135)

DECRETO 9 gennaio 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Siderurgica Landini, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 gennaio 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Siderurgica Landini, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 10 novembre 1983, volta ad ottenere un anno di proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 novembre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Siderurgica Landini, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 12 gennaio 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(136)

DECRETO 9 gennaio 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. M.C.F. - Metallurgica Cividale del Friuli, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 gennaio 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. M.C.F. - Metallurgica Cividale del Friuli, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario, in data 10 novembre 1983, volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 novembre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. M.C.F. - Metallurgica Cividale del Friuli, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 12 gennaio 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(134)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 dicembre 1983.

Variazione in diminuzione della percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che prevede la possibilità di variare per la prima volta nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984, la percentuale di commisurazione al reddito dei contributi soggettivi dovuti dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza per gli ingegneri ed architetti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo; e in particolare la possibilità di diminuire la percentuale medesima quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate;

Viste la delibera 2 dicembre 1983 del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti — adottata anche sulla base della verifica tecnica sull'equilibrio della gestione, disposta ai sensi del quarto comma del citato art. 12 — e la nota n. 7821 del 3 dicembre 1983 con la quale il presidente della Cassa stessa ha richiesto, in conformità alla predetta delibera, che la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 9, primo comma, lettera *a*), della legge n. 6/1981, venga diminuita dal 10 per cento al 9 per cento;

Considerato che il fondo di garanzia della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, determinato in lire 66 miliardi con delibera adottata il 27 ottobre 1982 dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvata con decreto 29 novembre 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, supera l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate nell'anno 1982, il cui importo è indicato nel bilancio consuntivo dello stesso anno in L. 17.859.138.282; e che pertanto ricorre il presupposto previsto dall'ultimo comma del citato art. 12, per la diminuzione delle percentuali sopraindicate;

Ritenuto opportuno emanare il provvedimento richiesto dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1984, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 9, primo comma, lettera *a*), della legge 3 gennaio 1981, n. 6, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, è diminuita dal 10 per cento al 9 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
GORIA

(131)

DECRETO 5 gennaio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Maglificio Red Star - Cooperativa a r.l.», in Carceri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa «Maglificio Red Star - Cooperativa a r.l.», con sede in Carceri (Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Maglificio Red Star - Cooperativa a r.l.», con sede in Carceri (Padova), costituita per rogito notaio avv. Giorgio Fassanelli in data 6 novembre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Favaron Luigi, nato a Padova il 19 giugno 1939 ed ivi domiciliato, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1984

p. *Il Minstro*: LECCISI

(130)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 dicembre 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 giugno 1971, relativo alle modalità d'impiego del «Fondo speciale» costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro e ripartizione dell'utile spettante allo Stato per l'anno 1982 sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale stessa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto, in particolare, l'art. 39, terzo comma, del suddetto provvedimento come risulta sostituito dall'articolo unico della legge 24 maggio 1976, n. 350, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, riguardante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 188 del 26 luglio 1971) modificato, per ultimo, con il decreto ministeriale n. 712909/40 in data 5 agosto 1983, con il quale, in applicazione del citato art. 39, sono state approvate le modalità di impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, tra cui l'utilizzo delle disponibilità dello stesso « Fondo speciale » in parte al « Fondo speciale conto contributo finanziamenti a tasso ordinario », in parte al « Fondo speciale conto finanziamenti » e, in parte, nel limite fino al 10 per cento, al « Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo »;

Vista la proposta di ripartizione dell'utile spettante per l'anno 1982 al Tesoro dello Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, pari a L. 5.838.666.667 deliberata dal comitato esecutivo della sezione medesima in data 16 settembre 1983;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, citato in premessa, modificato, per ultimo con l'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 1983 è ulteriormente modificato come appresso:

La misura del contributo sugli interessi è determinata sulla base della seguente suddivisione della quota di dividendo destinata al « Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario »:

a) il 47,50%, pari a L. 2.258.530.000, viene ripartito tra tutte le operazioni ammissibili, in misura direttamente proporzionale agli interessi corrisposti;

b) il 41,77%, pari a L. 1.986.079.960, va ad integrare la ripartizione che precede e viene distribuito, adottando il suindicato criterio di proporzionalità, tra le operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e loro consorzi aventi sede legale nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ed anche nei confronti di cooperative e loro consorzi aventi sede legale altrove, purchè sia dimostrabile la destinazione delle operazioni a lavori, opere e programmi in genere, realizzati o da realizzare in dette regioni;

c) l'8,02%, pari a L. 381.334.960, va ad integrare ulteriormente le ripartizioni di cui ai punti *a*) e *b*) e viene distribuito, adottando il suindicato criterio di proporzionalità, tra le operazioni poste in essere nei confronti di stalle sociali, intendendosi per tali le cooperative dedite all'allevamento del bestiame da carne e/o da latte, con esclusione di quelle che provvedono anche alla macellazione diretta del bestiame;

d) il 2,71%, pari a L. 128.855.080, va ad integrare ulteriormente le ripartizioni di cui ai punti *a*) e *b*) e viene distribuito:

quanto allo 0,31%, pari a L. 14.739.880, adottando il suindicato criterio di proporzionalità, tra le operazioni destinate allo smobilizzo dei crediti derivanti da aumenti di capitale sociale;

quanto al 2,40%, pari a L. 114.115.200, adottando il suindicato criterio di proporzionalità, tra i finanziamenti a medio termine destinati alla realizzazione di programmi di investimento, accordati dalla sezione coopercredito a valere sulle disponibilità provenienti dalla emissione obbligazionaria del 30 settembre 1981 di lire 30 miliardi,

a condizione che le suddette operazioni di credito siano poste in essere nei confronti di cooperative e loro consorzi diverse dalle « stalle sociali » le quali risultano già beneficiarie della integrazione di cui al punto *c*).

Art. 2.

A modifica di quanto disposto dall'art. 7 del citato decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, il tetto per ogni singolo finanziamento è elevato da lire 35 milioni a lire 50 milioni;

Art. 3.

L'art. 8-*bis* del decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1981, modificato da ultimo con il decreto ministeriale n. 712909/40 in data 5 agosto 1983 è sostituito dal seguente:

« La misura del contributo a favore delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo è determinata come segue:

a) 36,45% della somma disponibile sul "Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo" alla Confederazione cooperative italiane;

b) 36,45% alla Lega nazionale cooperative e mutue;

c) 20,56% alla Associazione generale cooperative italiane;

d) 6,54% alla Unione nazionale cooperative italiane ».

Art. 4.

L'importo degli utili di L. 5.838.666.667, spettanti per l'esercizio 1982 alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, versato al fondo speciale costituito presso la sezione medesima, viene ripartito:

a) in ragione di L. 583.866.667, pari al 10% del suddetto utile netto al « Fondo speciale conto contributi Associazione movimento cooperativo »;

b) in ragione di L. 4.754.800.000 al « Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario »;

c) in ragione di L. 500.000.000 al « Fondo speciale conto finanziamenti ».

Art. 5.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971 non in contrasto con quanto stabilito nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

(186)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 giugno 1983.

Autorizzazione alla emissione di francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Castelli d'Italia ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei Libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari, denominata « Castelli d'Italia »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla suddetta serie, nel valore da L. 1.400;

Riconosciuta altresì l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla suddetta serie, nel valore da L. 400, realizzato in bobine per i distributori automatici dei francobolli;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1599 del 14 giugno 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo appartenente alla serie ordinaria denominata « Castelli d'Italia » nel valore da L. 1.400.

Art. 2.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo appartenente alla serie ordinaria denominata « Castelli d'Italia » nel valore da L. 400, realizzato in bobine per i distributori automatici dei francobolli.

Art. 3.

Il francobollo di cui all'art. 1 è stampato in calcografia, su carta fluorescente, filigranata con stelle distese a tappeto su tutto il foglio; formato carta: millimetri 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14 ¼ × 13 ¼; colori: azzurro oltremare, viola malva, terra di Siena; foglio: cento esemplari.

La vignetta è composta entro un rettangolo di colore, da un tondo che racchiude una libera rappresentazione del castello con elementi del paesaggio circostante; nella parte inferiore destra, il paesaggio degrada dal tondo, raccordandosi con il fondino colorato; quest'ultimo reca sulla sinistra, in basso, la leggenda « ITALIA »; in alto a sinistra è riportata la denominazione del castello, a destra l'indicazione del valore.

Il castello riprodotto è quello Caldoresco di Vasto.

Art. 4.

Il francobollo di cui all'art. 2 è stampato in calcografia, su carta fluorescente, filigranata con stelle distese a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 20 × 24; formato stampa: mm 16 × 20; dentellatura: 14, solo sul lato di mm 24; colori: verde oliva e seppia; bobine di duecento esemplari.

La vignetta è composta, entro un rettangolo di colore, da un tondo che racchiude una libera rappresentazione del castello con elementi del paesaggio circostante; nella parte inferiore destra, il paesaggio degrada dal tondo, raccordandosi con il fondino colorato; quest'ultimo reca sulla sinistra, in basso, la leggenda « ITALIA »; in alto a sinistra è riportata la denominazione del castello, a destra l'indicazione del valore.

Il castello riprodotto è quello di Venafro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1983

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1983
Registro n. 42 Poste, foglio n. 351

(54)

DECRETO 11 agosto 1983.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale ordinaria.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei Libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni

(norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1982, n. 687, con il quale sono state fra l'altro apportate, a decorrere dal 1° febbraio 1983, modificazioni alle tariffe postali nell'interno della Repubblica;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una cartolina postale ordinaria da L. 300;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1604 del 26 luglio 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un cartolina postale ordinaria da L. 300.

Art. 2.

La cartolina postale di cui all'art. 1 è stampata in calcografia ed offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia.

Il recto della cartolina reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, la cui vignetta è così composta: entro un rettangolo di colore, un tondo racchiude una libera rappresentazione del castello di Soncino con elementi del paesaggio circostante; nella parte inferiore destra, il paesaggio degrada dal tondo raccordandosi con il fondino colorato; questo ultimo reca, in negativo sulla sinistra, in basso, la leggenda « ITALIA »; in alto a sinistra è riportata la denominazione del castello, a destra l'indicazione del valore.

Nella parte sinistra della cartolina, due righe orizzontali ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo, sono poste la leggenda « CARTOLINA POSTALE », in carattere maiuscolo bastone tondo, e le indicazioni « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. » accompagnate da tre righe punteggiate.

Nella parte restante, riservata all'indirizzo del destinatario, si trovano tre righe punteggiate e tre riquadri, con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1983
Registro n. 42 Poste, foglio n. 341

(142)

DECRETO 11 agosto 1983.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un biglietto postale celebrativo dell'VIII Raduno internazionale dei Walser.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei Libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 136, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di un intero postale celebrativo dell'VIII Raduno internazionale dei Walser;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1603 del 19 luglio 1983;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un biglietto postale celebrativo dell'VIII Raduno internazionale dei Walser, nel valore da L. 300.

Il biglietto è stampato in offset, su carta bianca da 75 grammi per metro quadrato; formato del biglietto chiuso: cm 14,8 × 10,5; tiratura: settecentomila esemplari; colori: policromia (sei colori).

Il biglietto si presenta in tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, che comprende una composizione ispirata ad una danza tipica della Valsesia, la leggenda « VIII RADUNO INTERNAZIONALE DEI WALSER », la scritta « ITALIA » ed il valore « 300 »; a sinistra, sotto la leggenda « BIGLIETTO POSTALE », è riportata una veduta pittorica di case tipiche della Valsesia, con la leggenda « VIII WALSERTREFFEN IM LAND 24.IX.1983 ALAGNA VALSESIA ».

La sezione è completata da tre righe ed un riquadro con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. » per l'indirizzo del destinatario, il tutto in colore giallo.

La sezione centrale reca, in turchese, « MITTENTE », « VIA », « N° », « C.A.P. », « (LOCALITÀ) » e « SIGLA PROVINCIA », con linee punteggiate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1983
Registro n. 42 Poste, foglio n. 342

(140)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo moda confezioni, con sede e stabilimento in Bra (Cuneo), è prolungata al 31 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schwanzenbach & C. di Seveso (Milano), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Regina da Carpi, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento in Torrebelvicino (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 20 settembre 1982 al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Regina da Carpi, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento in Torrebelvicino (Vicenza), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fracchia Evasio, con sede e stabilimenti in Magenta (Milano), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fracchia Evasio, con sede e stabilimenti in Magenta (Milano), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAE - Società anonima elettrificazione, con sede in Milano e stabilimento in Bologna, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderie officine meccaniche Bongiovanni, con sede e stabilimento in Fossano (Cuneo), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Alivar di Novara, stabilimento Cipas di Santhià (Vercelli), è prolungata al 15 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar di Novara, stabilimento Cipas di Santhià (Vercelli), è prolungata al 15 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Alivar di Novara, stabilimento Cipas di Santhià (Vercelli), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Watt radio, con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fimet motori e riduttori, con sede in Torino e stabilimenti a Bra (Cuneo) e Torino, è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giulio Morando S.a.s., con sede in Torino e stabilimento in S. Benigno Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1982 al 13 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giulio Morando S.a.s., con sede in Torino e stabilimento in S. Benigno Canavese (Torino), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Arti grafiche Vincenzo Bona, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffaele Giordani, in Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di San Ciriaco S.p.a. in Ciriè (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gimac, con sede in Roma e stabilimento in Torino, è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gimac, con sede in Roma e stabilimento in Torino, è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zucchet - Industria chimica italiana di Roma, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zucchet - Industria chimica italiana di Roma, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento di Brandizzo IMS in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento di Brandizzo IMS, in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Piemonte meccanica, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 27 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Piemonte meccanica S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lamital S.p.a., con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento in Centallo (Cuneo), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lamital S.p.a., con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento in Centallo (Cuneo), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sarmetal, con stabilimento in Napoli-Ponticelli, è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Finiture grafiche di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(61)

Parziale annullamento del decreto ministeriale 28 dicembre 1981 concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia anonima fra mutilati « La Trincera » a r.l., in Gubbio.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1983 è stato annullato il decreto ministeriale 28 dicembre 1981 limitatamente al numero d'ordine 1 riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia anonima fra mutilati « La Trincera » a r.l., in Gubbio (Perugia), costituita per rogito notaio Antonucci in data 13 agosto 1926, repertorio n. 6310/494, registro società n. 892.

(64)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato « Risogil MP »

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 4 giugno 1973 alla impresa Ravit S.p.a., in Torino, via A. Fabro, 2, del presidio sanitario denominato « Risogil MP » già registrato al n. 0725.

(79)

Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato « Endoval RG 14 » dell'impresa Valsele S.p.a., in Napoli.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato « Endoval RG 14 » concessa all'impresa Valsele S.p.a., in Napoli, via R. Bracco, 20, con decreto ministeriale 29 novembre 1982, n. 5090.

(80)

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Althesin »

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1983, n. 84/S, è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Althesin », registrata al n. 23251, a nome della società Laboratori Glaxo S.p.a., in Verona, via A. Fleming numero 5.

Le confezioni del prodotto devono essere ritirate dal commercio dalla ditta sopra menzionata.

(81)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica al provvedimento C.I.P. n. 28/1983: « Cassa conguaglio per il settore elettrico - Aliquote definitive onere termico per il 1982 ed aliquote provvisorie per l'anno 1983 - Applicazione provvedimenti C.I.P. n. 45/79 e n. 15/82 - Anticipazioni disponibilità dal conto onere termico al conto integrazioni tariffarie ». (Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 358 del 31 dicembre 1983).

Nel provvedimento citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 10014, al quarto comma delle premesse, invece di: « Viste ... C.I.P. n. *49/79* ... », leggasi: « Viste ... C.I.P. n. *45/79* ... »;

a pag. 10015, punto *b*), undicesimo capoverso, invece di: « Impresa Dante Nigris - per la centrale di Ampezzo . . . . . *144*,9935927204 »,

leggasi:

« Impresa Dante Nigris - per la centrale di Ampezzo . . . . . *114*,9935927204 »;

a pag. 10015, punto *c*), primo capoverso, invece di: « *Margherita* Levante della *SEIM* ... », leggasi: « *Marghera* Levante della *SELM* ... »;

a pag. 10015, punto *d*), decimo capoverso, invece di: « Centrale di Tavazzano dell'Enel: ... 370 *KVA* ... »,

leggasi:

« Centrale di Tavazzano dell'Enel: ... 370 *MVA* ... »;

a pag. 10015, punto 3), l'indicazione in parentesi (1° novembre-31 dicembre) va riferita solo all'anno 1979 e non agli anni 1980, 1981 e 1982.

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1984.

(51)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della « Cooperativa agricola Valtramontina - Soc. coop. a r.l. », in Tramonti di Sotto

Con deliberazione 22 dicembre 1983, n. 6396, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Cooperativa agricola Valtramontina - Soc. coop. a r.l. », in Tramonti di Sotto, costituita il 14 giugno 1977 con rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Fabris residente a Spilimbergo, via Santorini, 34.

(163)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di funzionario tecnico, funzionario di elaborazione dati, collaboratore tecnico, collaboratore di elaborazione dati, assistente tecnico, assistente contabile e assistente amministrativo, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Trento.

Presso l'Università degli studi di Trento è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di funzionario tecnico (indirizzo informatico), ottava qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in matematica, fisica, scienze dell'amministrazione, ingegneria, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'età e del titolo di studio, può partecipare al concorso il personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla settima qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Trento, via Belenzani, 12, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trento.

Presso l'Università degli studi di Trento è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti nel profilo professionale di funzionario tecnico (indirizzo elettronico), ottava qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Uno dei due posti messi a concorso è riservato al personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla settima qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima ed in possesso del diploma di laurea o del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale più quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza. Nei confronti di detto personale si prescinde dal limite di età.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria elettronica o in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'età e del titolo di studio, può partecipare al concorso il personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla settima qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Trento, via Belenzani, 12, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trento.

Presso l'Università degli studi di Trento è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di funzionario tecnico (indirizzo ingegneria civile), ottava qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio alla professione.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'età e del titolo di studio, può partecipare al concorso il personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla settima qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Trento, via Belenzani, 12, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trento.

Presso l'Università degli studi di Trento è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di funzionario di elaborazione dati, ottava qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in matematica, fisica, scienze dell'informazione, ingegneria, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'età e del titolo di studio, può partecipare al concorso il personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla settima qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Trento, via Belenzani, 12, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trento.

Presso l'Università degli studi di Trento è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di collaboratore tecnico, settima qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Il posto messo a concorso è riservato al personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla sesta qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima ed in possesso del diploma di laurea o del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, più quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza. Nei confronti di detto personale si prescinde dal limite di età.

Qualora il posto non venga utilizzato per la riserva, il medesimo verrà attribuito agli idonei non riservatari.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica o ingegneria meccanica o diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, più quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'età e del titolo di studio, può partecipare al concorso il personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla sesta qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Trento, via Belenzani, 12, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trento.

Presso l'Università degli studi di Trento è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di collaboratore di elaborazione dati, settima qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Il posto messo a concorso è riservato al personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla sesta qualifica funzionale, area funzionale delle strutture di elaborazione dati, con un'anzianità di almeno cinque

anni nella medesima ed in possesso del diploma di laurea o del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, più quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente, presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza. Nei confronti di detto personale si prescinde dal limite di età.

Qualora il posto non venga utilizzato per la riserva, il medesimo verrà attribuito agli idonei non riservatari.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria elettronica o in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'età e del titolo di studio, può partecipare al concorso il personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla sesta qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Trento, via Belenzani, 12, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trento.

Presso l'Università degli studi di Trento è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di assistente tecnico (indirizzo informatico), sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità scientifica, maturità tecnica o maturità professionale con diploma di tecnico delle industrie tecniche o elettroniche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'età e del titolo di studio, può partecipare al concorso il personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla quinta qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Trento, via Belenzani, 12, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trento.

Presso l'Università degli studi di Trento è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di assistente tecnico (indirizzo elettronico), sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità scientifica, maturità tecnica o maturità professionale con diploma di tecnico delle industrie tecniche o elettroniche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'età e del titolo di studio, può partecipare al concorso il personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla quinta qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Trento. via Belenzani, 12, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trento.

Presso l'Università degli studi di Trento è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti nel profilo professionale di assistente tecnico (indirizzo meccanico), sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Uno dei due posti messi a concorso è riservato al personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla quinta qualifica funzionale con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza. Nei confronti di detto personale, si prescinde dal limite di età.

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità scientifica, maturità tecnica o maturità professionale con diploma di tecnico delle industrie elettriche o elettroniche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'età e del titolo di studio, può partecipare al concorso il personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla quinta qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Trento, via Belenzani, 12, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trento.

Presso l'Università degli studi di Trento è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti nel profilo professionale di assistente contabile, sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Uno dei due posti messi a concorso è riservato al personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla quinta qualifica funzionale, con una anzianità di almeno cinque anni nella medesima ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del di-

ploma professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza. Nei confronti di detto personale, si prescinde dal limite di età.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sez. commerciale), di abilitazione tecnica (sez. commerciale e ragioneria), di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da istituto tecnico commerciale, di segretario di amministrazione, analista contabile, ovvero operatore commerciale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'età e del titolo di studio, può partecipare al concorso il personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla quinta qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Trento, via Belenzani, 12, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trento.

Presso l'Università degli studi di Trento è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti nel profilo professionale di assistente amministrativo, sesta qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Uno dei due posti messi a concorso è riservato al personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla quinta qualifica funzionale, con una anzianità di almeno cinque anni nella medesima ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. E' considerata equipollente alla anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza. Nei confronti di detto personale si prescinde dal limite di età.

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'età e del titolo di studio, può partecipare al concorso il personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla quinta qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Trento, via Belenzani, 12, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trento.

(117)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a sei posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, da destinare all'ufficio della delegazione della Corte dei conti con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a sei posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva, da destinare all'ufficio della delegazione della Corte dei conti con sede in Venezia;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1983, di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Vista l'istanza in data 20 ottobre 1983 con cui il revisore Gabriella Moretti, classificata all'ottavo posto della graduatoria generale di merito ha chiesto che venga applicata nei suoi confronti la riserva prevista dall'art. 1, secondo comma, del bando di concorso;

Sentito il consiglio di presidenza che ha espresso parere negativo in merito alla succitata questione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a sei posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva da destinare all'ufficio della delegazione della Corte dei conti con sede in Venezia, indetto con decreto presidenziale 18 febbraio 1983:

1) Scurti Niceta Vincenzo . . . . . . punti 17,500
2) Penzo Livio . . . . » 17,125
3) Fadel Pierantonio . . . . » 16,250
4) La Guardia Silvia . . . . » 15,875
5) Spiezia Giuseppe . . . . » 15,425

6) Daidone Nicola Maria	punti	15,375
7) Tonolo Marta	»	15,325
8) Moretti Renda Gabriella	»	15,200
9) Cacciabue Fabrizio	»	15,125
10) Tomasello Giovanni	»	15,000
11) De Luca Massimo	»	14,725
12) Guarino Cristina	»	14,375
13) Passarelli Ettore	»	14,300
14) La Carruba M. Elisabetta	»	14,000

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Scurti Niceta Vincenzo;
2) Penzo Livio;
3) Fadel Pierantonio;
4) La Guardia Silvia;
5) Spiezia Giuseppe;
6) Daidone Nicola Maria.

Sono dichiarati idonei i candidati:

1) Tonolo Marta;
2) Moretti Renza Gabriella;
3) Cacciabue Fabrizio;
4) Tomasello Giovanni;
5) De Luca Massimo;
6) Guarino Cristina;
7) Passarelli Ettore;
8) La Carruba M. Elisabetta.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1983

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1984
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 49

(188)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1983, n. 41.

Nuovo assetto retributivo del personale dirigente e miglioramenti economici al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 29 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, anche ai fini del riconoscimento dell'anzianità pregressa, per il personale contemplato dal primo e secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, le misure iniziali degli stipendi e dell'indennità di funzione risultanti dall'applicazione del primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, sono maggiorate del 12,20 per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui all'art. 2 della medesima legge.

Per il personale nei cui confronti ha trovato applicazione il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, ai fini di cui al primo comma, si considera la misura dello stipendio iniziale della qualifica di ispettore generale e la misura dell'indennità di funzione relativa al secondo aumento biennale della qualifica di direttore di divisione, classe seconda di stipendio.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma l'indennità di funzione prevista dal secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, è conglobata nello stipendio.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, la progressione economica dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di ogni singola posizione e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

Per il personale di cui al secondo comma e per il direttore di divisione, classe seconda di stipendio, la progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio computate sullo stipendio iniziale relativo a tali posizioni.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, nonché tutte le norme che ne estendono l'applicazione.

Art. 2.

Per il personale contemplato dal precedente art. 1, la determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze della provincia fino al 31 dicembre 1982, con le modalità previste dai commi successivi.

I servizi di ruolo prestati nella carriera direttiva nelle qualifiche inferiori a quella rivestita si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio iniziale del settimo livello retributivo per il servizio prestato nelle qualifiche inferiori a quella di direttore di divisione o qualifiche equiparate e sugli stipendi iniziali relativi ad ogni posizione economica delle singole qualifiche interessate per il servizio prestato con qualifica di direttore di divisione e di ispettore generale o qualifiche equiparate. L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale della posizione economica della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella posizione stessa.

Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe e dello scatto in corso di maturazione.

Nei casi in cui lo stipendio derivante dall'applicazione del presente articolo risulti inferiore al trattamento economico in godimento per stipendio, indennità di funzione e assegno personale pensionabile di cui all'art. 2 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, al dipendente è attribuito uno stipendio d'importo pari a quest'ultimo trattamento, applicando allo stesso la disciplina prevista dal precedente comma.

Per il personale che nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1983 e la data di entrata in vigore della presente legge abbia conseguito il passaggio, ai soli effetti economici, alla qualifica di ispettore generale, a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche alla data del medesimo passaggio.

L'assegno personale di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, verrà riassorbito con un terzo dei benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 3.

Per il personale proveniente da altri enti e transitato nei ruoli provinciali, ai fini di quanto previsto dal precedente art. 2, si considera anche il servizio di ruolo effettivamente

prestato negli enti di provenienza nelle qualifiche corrispondenti a quelle della carriera direttiva del personale provinciale, con riferimento alle equiparazioni fissate nelle relative leggi di inquadramento nei ruoli provinciali.

Le disposizioni previste dal precedente art. 2 e dal presente articolo si applicano anche nei confronti del personale contemplato dal terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 13, con effetto dalla data di inquadramento nei ruoli provinciali. Se più favorevole allo stesso verrà conservata la posizione economica acquisita nell'ente di provenienza.

Art. 4.

Al personale dirigenziale contemplato dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, compete, con effetto dalla data della nomina o dell'inquadramento nella nuova qualifica, lo stipendio tabellare annuo lordo nelle seguenti misure:

dirigente generale	L. 19.707.257
dirigente	» 15.263.464

La progressione economica degli stipendi previsti dal primo comma si sviluppa con le stesse modalità stabilite dal quarto comma dell'art. 1 della presente legge.

Al personale nominato o inquadrato dirigente generale o dirigente, ad eccezione di quello previsto nei successivi commi quarto e quinto, compete lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato di un terzo dell'incremento derivante dalla progressione economica acquisita nella qualifica o livello di provenienza.

I dirigenti generali ed i dirigenti inquadrati ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 53 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, che in base al preesistente ordinamento rivestivano la qualifica, rispettivamente, di direttore generale e di ispettore generale e qualifiche equiparate, conservano nella nuova posizione le classi di stipendio e gli aumenti biennali acquisiti nella posizione di provenienza.

Al personale nominato dirigente generale o dirigente ai sensi degli articoli 25, secondo comma, e 27 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, compete lo stipendio previsto al primo comma per il pari qualifica. Al segretario generale della presidenza della giunta nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 24 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, compete lo stipendio previsto al primo comma per il dirigente. Al medesimo personale compete inoltre la progressione economica stabilita al secondo comma.

Al segretario generale della giunta provinciale di cui all'art. 58 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, compete lo stipendio previsto al primo comma per il dirigente generale; allo stesso dipendente si applicano le disposizioni stabilite al quarto comma.

Nei casi in cui lo stipendio spettante per la nuova qualifica risulti inferiore al trattamento economico in godimento, al dipendente è attribuito uno stipendio di importo pari a quest'ultimo trattamento, applicando allo stesso la disciplina prevista al terzo comma dell'art. 2 della presente legge.

L'assegno personale di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, non è computato nel trattamento economico in godimento ai fini di cui al precedente comma, e viene riassorbito con un terzo degli eventuali benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 5.

Il personale collocato nelle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 57 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, continua a percepire il trattamento economico come stabilito agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Al personale contemplato dal presente articolo che successivamente venga nominato dirigente, si applicano le disposizioni di cui al terzo e settimo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti, ai dirigenti preposti ai servizi e ai funzionari preposti agli uffici, viene corrisposta per la durata dell'incarico, una speciale indennità nella misura annua lorda, rispettivamente, di L. 4.000.000, lire 3.000.000 e L. 2.000.000.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale previsto dagli articoli 25, secondo comma, e 27 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, preposto, rispettivamente, ai dipartimenti ed ai servizi.

Al segretario generale della presidenza della giunta nominato ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 24 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, viene attribuita, per la durata dell'incarico, una indennità d'importo pari a quella prevista al primo comma per il dirigente generale preposto ai dipartimenti.

Nel caso in cui un dirigente nominato segretario generale della presidenza della giunta conserva la dirigenza del servizio cui sia eventualmente preposto all'atto della nomina, allo stesso viene mantenuta anche la speciale indennità già in godimento.

Al personale assunto con contratto per l'espletamento delle attività di informazione e di stampa preposto agli uffici viene attribuita, in aggiunta al trattamento economico stabilito nel contratto di assunzione e per la durata dell'incarico, una indennità pari a quella prevista al primo comma per i funzionari preposti agli uffici.

La speciale indennità prevista dal presente articolo viene corrisposta per dodici mensilità.

Art. 7.

Al personale medico e veterinario addetto all'espletamento delle funzioni esercitate direttamente dalla provincia nell'ambito del servizio sanitario provinciale, disciplinato con legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, si applicano le disposizioni stabilite per il corrispondente personale delle unità sanitarie locali di cui agli articoli 37, 38, 40, 46, 51, 54 e 55 dell'accordo nazionale unico reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sulla base della tabella di equiparazione costituente l'allegato 1 della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7.

Art. 8.

L'assegno personale di cui al quarto comma dell'art. 32 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è determinato in misura pari alla speciale indennità prevista dal primo comma dell'art. 6 della presente legge spettante al funzionario sostituito, ed assorbe, durante il periodo in cui spetta, la speciale indennità eventualmente in godimento per effetto del medesimo art. 6. Al funzionario sostituito non compete, per il periodo della sostituzione, la speciale indennità prevista dal primo comma dell'art. 6 della presente legge.

L'assegno personale da corrispondere in relazione a quanto disposto nel secondo comma dell'art. 34 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è determinato in misura pari alla differenza fra lo stipendio iniziale del livello di appartenenza del personale incaricato e quello del livello di inquadramento del personale sostituito.

Art. 9.

In attesa dell'accordo triennale 1982-84, da definire anche in relazione all'obiettivo della omogeneizzazione dei trattamenti economici ai sensi del primo comma dell'art. 59 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, al personale provinciale cui compete lo stipendio di livello previsto dall'art. 6 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1983, un acconto mensile per ciascun livello funzionale-retributivo nelle seguenti misure:

	Dal 1° gennaio 1983 mensili lorde lire	Dal 1° gennaio 1984 mensili lorde lire
1° livello	33.000	66.000
2° livello	36.000	72.000
3° livello	40.000	80.000
4° livello	45.000	90.000
5° livello	48.000	96.000
6° livello	55.000	110.000
7° livello	63.000	126.000

L'acconto di cui al precedente comma si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio.

Al personale non di ruolo che presti servizio per un numero di ore settimanali inferiore all'orario settimanale stabilito per il corrispondente personale di ruolo, l'acconto di cui al primo comma è corrisposto in proporzione.

Art. 10.

Alle norme sul nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono apportate le seguenti integrazioni:

Art. 32: nella seconda parte del primo comma dell'art. 32, fra le parole «è sostituito» e le parole «da un funzionario» sono inserite le seguenti: «, salvo diversa disposizione dell'assessore per l'organizzazione e il personale,».

Art. 32: nel terzo comma, dopo le parole «inquadrato nel settimo livello funzionale-retributivo» sono inserite, in entrambi i casi, le parole: «o rivestente una delle preesistenti qualifiche dirigenziali».

Al settimo comma dell'art. 32 è aggiunta la seguente frase:

«Il segretario generale della presidenza della giunta è sostituito, in tutti i casi di sua assenza o impedimento, dal dirigente del servizio affari giuridico-amministrativi o da altro funzionario con qualifica dirigenziale designato dal presidente della giunta.».

All'art. 32 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Le disposizioni del terzo, quarto e sesto comma si applicano inoltre in caso di vacanza di posti di dirigente di servizio e di incarichi di capo ufficio, conferiti anche in applicazione degli articoli 53 e 54, in attesa delle nuove nomine e del conferimento dei nuovi incarichi ai sensi degli articoli 26, 27, 29 e 30.».

Art. 53: fra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 53 è inserito il seguente nuovo comma:

«Le disposizioni del secondo comma e seguenti del presente articolo si applicano altresì, fino al verificarsi dei presupposti per l'applicazione dell'art. 26 e del primo comma dell'art. 29, ai fini della copertura dei posti resisi disponibili a seguito di passaggio disposto, ai sensi del sesto comma dell'art. 35, per la prima preposizione di dirigenti alle agenzie istituite con disposizioni di leggi provinciali ed equiparate a servizi.».

Art. 55: nel quarto comma dell'art. 55, dopo la parola «organi» sono aggiunte le seguenti: «non collegiali».

Al quarto comma dell'art. 55, sono aggiunte le seguenti frasi:

«In via transitoria, in attesa di apposite disposizioni di legge, qualora le funzioni specifiche demandate da norme di legge o di regolamento ad organi non collegiali o a singoli funzionari rientrino nelle attribuzioni di più di uno dei nuovi servizi, la giunta provinciale, tenendo conto della competenza occorrente, provvederà a individuare con propria deliberazione quale o quali dirigenti, anche generali, subentreranno nell'esercizio delle funzioni medesime. Qualora si tratti di partecipazione ad organismi collegiali, la giunta provinciale individuerà, tenuto conto della competenza occorrente, il personale, anche dirigenziale, che subentrerà in tali organismi scegliendolo nell'ambito delle nuove strutture organizzative con analoghe o similari attribuzioni.».

Al quinto comma dell'art. 55 è aggiunta la seguente frase:

«I dirigenti generali e i dirigenti preposti alle nuove strutture organizzative previste dalla presente legge conservano la responsabilità delle preesistenti strutture, cui fossero preposti, nonché le eventuali relative denominazioni specifiche, fino all'attuazione di tutti i nuovi servizi destinati ad assumere le attribuzioni delle strutture medesime e alla preposizione dei relativi dirigenti. Ai dirigenti preposti a nuovi servizi, che siano successivamente inquadrati nella qualifica di dirigente generale e preposti a dipartimenti, puo essere altresì conservata la responsabilità dei servizi medesimi, fino al verificarsi dei presupposti per l'applicazione dell'art. 26 e del primo comma dell'art. 29.».

Art. 82: il quarto comma dell'art. 82 è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito del contingente e del relativo monte ore complessivo derivante dall'applicazione del comma precedente, il personale della presidenza della giunta e i segretari del presidente della giunta e degli assessori sono autorizzati ad effettuare lavoro straordinario nella misura massima di 70 ore mensili.».

Art. 133: al secondo comma dell'art. 133 sono soppresse le parole: «nonché dalle indennità di cui all'art. 4 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, previste per il rapporto di impiego a tempo pieno».

Art. 138: il primo comma dell'art. 138 è sostituito **dal** seguente:

«La dipendente che si trovi in stato di gravidanza o puerperio beneficia delle norme di legge per la tutela delle madri lavoratrici ed ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.».

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

Art. 146: l'art. 146 è sostituito dal seguente:

«Le assenze per congedo straordinario non retribuito di cui al primo comma del precedente art. 142 e quelle per malattia non possono superare complessivamente i due anni e sei mesi nel quinquennio.

Ai fini della determinazione del cumulo non si computano le assenze effettuate in data anteriore al 1° gennaio 1981».

Art. 188: all'art. 188 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Il limite massimo di età per l'assunzione del personale di cui al presente articolo è quello previsto dalla normativa statale per il corrispondente personale.».

Allegato *C*: nell'allegato *C*, al n. 34 - Servizio lavori pubblici degli enti locali, è aggiunta la seguente frase:

«Assicura altresì collaborazione agli altri servizi interessati in ordine alla trattazione di affari specificamente amministrativi riguardanti i settori dell'edilizia pubblica, della viabilità, delle opere igienico-sanitarie e delle calamità naturali.».

Allegato *C*: nell'allegato *C*, al n. 35 - Servizio antincendi, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«Cura la gestione della sezione provinciale della cassa regionale antincendi e provvede altresì alla gestione finanziaria prevista dalle norme vigenti con riferimento al Corpo permanente dei vigili del fuoco».

Art. 11.

All'art. 5 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

il n. 2) del primo comma è sostituito dal seguente:

«2) dal dirigente generale preposto al dipartimento programmazione e pianificazione territoriale, con funzioni di vicepresidente;»;

il n. 12) del primo comma è sostituito dal seguente:

«12) da un funzionario tecnico della provincia esperto nel settore dei lavori pubblici.»;

il sesto comma è abrogato.

Art. 12.

Alla copertura del maggiore onere di L. 3.070.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

All'onere valutato nell'importo di L. 5.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1983-85, di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come modificato con l'art. 9 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 27.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come modificato con l'art. 9 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 27, le somme di cui al precedente art. 12 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti », nei settori funzionali, programmi ed aree di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 12 e di quelli nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al precedente comma.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 novembre 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1983, n. **42**.
Norme integrative della legge provinciale 1° settembre 1980, n. 30, concernente l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici operanti in materia assistenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 29 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, le funzioni già svolte dall'ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia nel territorio della provincia autonoma di Trento sono assunte da quest'ultima a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le suddette funzioni sono esercitate a norma delle leggi provinciali vigenti in materia e nei limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi medesime.

I beni mobili ed immobili dell'ente richiamato nel precedente comma, già adibiti all'esercizio delle funzioni ivi indicate, saranno trasferiti al patrimonio della provincia autonoma ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.

La giunta provinciale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito in proprietà al comune nel cui territorio sono situati, su richiesta dello stesso, i beni acquisiti al patrimonio della provincia a norma del comma precedente, ai fini del loro utilizzo per scopi di pubblico interesse, con particolare riguardo ad iniziative idonee a promuovere le condizioni socio-economiche delle popolazioni locali. Gli anzidetti beni non possono essere alienati dal comune, né distolti dalla destinazione indicata nel provvedimento che ne dispone il trasferimento, se non previa autorizzazione della giunta provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 novembre 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1983, n. **43**.
Disposizioni in materia di toponomastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 29 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ferme restando le denominazioni ufficiali attribuite in base alle vigenti disposizioni in materia di toponomastica, le amministrazioni comunali possono deliberare di affiancare ad esse i toponimi tradizionalmente usati in sede locale.

Le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione della giunta provinciale, da assentire in base alle risultanze del dizionario toponomastico trentino di cui alla legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2. L'approvazione può essere assentita anche prima della pubblicazione di detto dizionario, quando l'uso tradizionale del toponimo sia certificato dalla relazione di un ente, di un istituto universitario, di una associazione culturale, di singoli esperti anche riuniti in cooperativa di cui si avvalga la giunta provinciale per la realizzazione del predetto dizionario toponomastico, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge sopra citata.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 novembre 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS
(6782)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227